

PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE
di BREMBO INTERNATIONAL S.P.A. in BREMBO S.P.A.
redatto ai sensi degli articoli 2501-ter e 2505 del cod. civ.

* * * * *

Approvato dagli Organi Amministrativi
di Brembo S.p.A. e di Brembo International S.p.A.
in data 21 giugno 2011

BREMBO S.P.A.

Sede legale Curno (BG) – Via Brembo n. 25

Capitale Sociale Euro 34.727.914,00.= i.v.

Codice Fiscale, Partita IVA 00222620163

Iscritta nel Registro delle Imprese di Bergamo al n. 00222620163

R.E.A. 134667

* * * *

BREMBO INTERNATIONAL S.P.A. con socio unico

Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Brembo S.p.A.

Sede legale Stezzano (BG), Viale Europa n. 2

Capitale Sociale Euro 49.872.000,00.= i.v.

Codice Fiscale e Partita IVA 03753300163

Iscritta nel Registro delle Imprese di Bergamo al n. 03753300163

R.E.A. 405343

* * * *

**PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE
DELLA SOCIETA' CONTROLLATA AL 100% "BREMBO INTERNATIONAL S.P.A."
NELLA SOCIETA' CONTROLLANTE "BREMBO S.P.A."**

Ai sensi degli articoli 2501-ter e 2505 del cod. civ. il Consiglio di Amministrazione della BREMBO S.p.A., con sede legale in Curno (BG), via Brembo n. 25, codice fiscale, partita IVA e n. di iscrizione nel Registro delle Imprese di Bergamo 00222620163, (di seguito, "BREMBO" o la "Società Incorporante"), e l'Amministratore Unico della BREMBO INTERNATIONAL S.p.A. con socio unico, con sede legale in Stezzano (BG), viale Europa n. 2, codice fiscale e partita IVA n. di iscrizione nel Registro delle Imprese di Bergamo 03753300163, società soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Brembo S.p.A, (di seguito, "BREMBO INTERNATIONAL" o la "Società Incorporanda"), procedono alla redazione del presente Progetto di Fusione.

Prima di passare ad indicare gli elementi richiesti dalla normativa richiamata, gli Organi Amministrativi delle società partecipanti alla fusione danno atto che il presente Progetto di

Fusione contempla l'ipotesi di fusione per incorporazione della società interamente controllata "Brembo International S.p.A." nella società controllante "Brembo S.p.A".

Ai sensi dell'art. 2504-*bis*, comma 1, del cod. civ., la Società Incorporante, a decorrere dalla data di perfezionamento dell'operazione di fusione, subentrerà in tutti i rapporti giuridici della Società Incorporanda, manterrà inalterata la propria denominazione, la propria forma giuridica di società per azioni, e comprenderà tra le proprie attività e passività di bilancio gli elementi attivi e passivi patrimoniali della Società Incorporanda, annullandone per converso la corrispondente partecipazione attualmente detenuta nella Società Incorporanda, il tutto senza ricorrere ad alcun aumento del proprio capitale sociale.

Si precisa che, non procedendo in dipendenza della fusione prospettata ad alcuna modificazione dell'oggetto sociale della Società Incorporante, non ricorrono i presupposti per l'esercizio del diritto di recesso di cui all'art. 2437 del cod. civ.

1. SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA FUSIONE (ART. 2501-TER, C. 1, N. 1)

A) Società Incorporante:

BREMBO S.p.A., avente sede legale in Curno (BG), Via Brembo n. 25, capitale sociale pari ad Euro 34.727.914,00.= interamente versato, suddiviso in numero 66.784.450 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,52.= ciascuna, Codice Fiscale, Partita IVA e Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Bergamo 00222620163, iscrizione al REA n. 134667.

Le azioni di Brembo S.p.A. rappresentanti l'intero capitale sociale della stessa sono quotate al Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. Come indicato l'oggetto sociale non subirà variazione in ragione della fusione e rimarrà pertanto il seguente:

l'esercizio, diretto e/o indiretto, anche attraverso l'assunzione di partecipazioni in attività ed imprese, delle seguenti attività:

- a) lo studio, progettazione, sviluppo, applicazione, produzione, montaggio, vendita e/o distribuzione di impianti frenanti, ruote, frizioni, loro parti e componenti per autoveicoli, veicoli industriali, motocicli e mezzi di trasporto su ruote in genere, anche destinati al settore delle competizioni sportive;*
- b) la fusione di leghe leggere e di metalli in genere;*
- c) le lavorazioni e costruzioni meccaniche in genere;*
- d) la riparazione e l'applicazione, anche tramite il montaggio sui propri automezzi e di terzi, di impianti frenanti, ruote e altri componenti per prove su strada;*

- e) *la vendita, distribuzione e commercializzazione dei prodotti (comprendenti anche i programmi software) ideati, fabbricati o distribuiti dalla società o dalle partecipate;*
- f) *la produzione, commercializzazione e vendita di abbigliamento sportivo ed altri accessori prevalentemente per il mondo delle corse;*
- g) *la fornitura ad imprese controllate o ad altre imprese, nonché ad enti pubblici e privati o a terzi in genere, di servizi e/o di consulenze nelle materie collegate all'attività aziendale;*
- h) *l'organizzazione, a favore di imprese controllate o di altre imprese, nonché di enti pubblici e privati o di terzi in genere, di corsi, seminari e convegni; la stampa e la diffusione di libri, dispense e bollettini tecnici, finalizzati alla formazione e informazione nell'ambito dei settori di attività in cui opera la Società;*
- i) *la funzione di direzione e coordinamento nei confronti delle partecipate, fornendo le attività di supporto e coordinamento organizzativo, tecnico, gestionale e finanziario ritenute opportune.*

La Società può compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, immobiliari e mobiliari, che saranno ritenute dal Consiglio di Amministrazione necessarie od utili per il raggiungimento dell'oggetto sociale; potrà inoltre prestare avalli, fidejussioni e ogni altra garanzia anche reale e anche a favore di terzi.

La Società può, inoltre, assumere interessenze e partecipazioni in altre società o imprese di qualsiasi genere, purché non in via prevalente e non ai fini del collocamento presso terzi; potrà altresì finanziare tutte le società del gruppo Brembo controllate e/o collegate direttamente e/o indirettamente, ovvero essere finanziata da tutte le società del gruppo Brembo controllate e/o collegate direttamente e/o indirettamente.

In seguito alla prospettata fusione la Società Incorporante continuerà ad esistere subentrando nei rapporti giuridici, nei diritti e negli obblighi della Società Incorporanda.

B) Società Incorporanda:

BREMBO INTERNATIONAL S.p.A. con socio unico, avente sede legale in Stezzano (BG), Viale Europa n. 2, capitale sociale pari ad Euro 49.872.000,00.= interamente versato, suddiviso in numero 49.872 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1.000,00.= ciascuna, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Bergamo 03753300163, iscrizione al REA n. 405343.

Tale Società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Brembo S.p.A. che, come indicato, detiene attualmente il 100% del capitale sociale.

La Società, ha per oggetto sociale la seguente attività:

l'acquisto, la gestione e l'alienazione, sia direttamente che indirettamente, sia in Italia che all'estero, sia su propria iniziativa che partecipando ad iniziative di terzi, di titoli azionari ed obbligazionari, nonché di partecipazioni od interessenze in società, aziende od enti qualunque sia l'attività da esse o da essi esercitata.

In seguito alla prospettata operazione la società verrà fusa per incorporazione nella Società Incorporante trasferendole tutte le proprie attività e diritti, nonché le proprie passività e cessando conseguentemente di esistere.

2. STATUTO DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE (ART. 2501-TER, C.1, N. 2)

In dipendenza della fusione per incorporazione di BREMBO INTERNATIONAL, lo statuto della Società Incorporante BREMBO non subirà alcuna modifica.

Il testo dello statuto di BREMBO è, in ogni caso, allegato al presente Progetto di Fusione *sub A*) per farne parte integrante e sostanziale.

3. MODALITÀ DELLA FUSIONE

3.1 Situazioni Patrimoniali

Ai sensi dell'art. 2501-*quater* del cod. civ. l'Organo Amministrativo di BREMBO INTERNATIONAL ha provveduto a redigere, con l'osservanza delle norme previste per il bilancio di esercizio, una situazione patrimoniale al 31 marzo 2011.

Ricorrendo i presupposti di cui al secondo comma del medesimo art. 2501-*quater* del cod. civ. la situazione patrimoniale della Società Incorporante è sostituita dal bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2010 ed approvato dall'Assemblea in data 29 aprile 2011.

3.2. Procedimento semplificato

Trattandosi di fusione per incorporazione di società interamente posseduta, trovano applicazione le semplificazioni previste dall'art. 2505 del cod. civ. ed in particolare:

- (i) non sarà necessario predisporre la relazione degli organi amministrativi delle società partecipanti alla fusione di cui all'art. 2501-*quinquies* del cod. civ.;
- (ii) non sarà necessario predisporre la relazione degli esperti in merito alla congruità del rapporto di cambio di cui all'art. 2501-*sexies* del cod. civ.;

(iii) secondo quanto consentito dall'art. 16 dello statuto sociale di BREMBO e dall'art. 17 dello statuto sociale di BREMBO INTERNATIONAL, la fusione sarà decisa dagli Organi Amministrativi delle società partecipanti alla fusione, fatto salvo il diritto degli azionisti rappresentanti almeno il cinque per cento del capitale sociale di richiedere, ai sensi del terzo comma dell'art. 2505 del cod. civ., con domanda indirizzata alla società entro otto giorni dal deposito del presente Progetto di fusione presso il Registro delle Imprese di Bergamo, che la decisione in ordine alla fusione sia adottata dall'assemblea straordinaria delle società a norma del primo comma dell'art. 2502 del cod. civ.

4. RAPPORTO DI CAMBIO DELLE AZIONI (ART. 2501-TER, C. 1, N. 3)

Trattandosi di fusione per incorporazione di società interamente posseduta non sussiste alcun rapporto di cambio delle azioni della Società Incorporante con quelle della Società Incorporanda, né conseguentemente alcun conguaglio in denaro.

5. MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DELLE AZIONI DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE E DATA DI DECORRENZA DELLA PARTECIPAZIONE AGLI UTILI (ART. 2501-TER, C. 1, N. 4 E N. 5)

Trattandosi di fusione per incorporazione di società interamente posseduta non deve essere determinata alcuna modalità di assegnazione delle azioni della Società Incorporante e, conseguentemente, non si rende neppure necessario stabilire la data dalla quale tali azioni partecipano agli utili.

In seguito all'iscrizione al Registro delle Imprese dell'Atto di Fusione ai sensi dell'art. 2504 del cod. civ., tutte le azioni della Società Incorporanda saranno annullate.

6. DECORRENZA DEGLI EFFETTI DELLA FUSIONE E DELLA IMPUTAZIONE DELLE OPERAZIONI DELLA SOCIETÀ INCORPORANDA AL BILANCIO DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE (ART. 2501-TER, C. 1, N. 6)

A. Effetti reali della fusione

Ai sensi dell'art. 2504-bis, comma 2, del cod. civ., gli effetti reali della fusione decorreranno dalla data in cui verrà effettuata al Registro delle Imprese l'ultima delle iscrizioni prescritte dall'art. 2504 del cod. civ.

B. Effetti contabili e fiscali

Ai sensi dell'art. 2504-bis, comma 3, del cod. civ. e dell'art. 172 del TUIR, le

operazioni della Società Incorporanda verranno imputate al bilancio della Società Incorporante, anche ai fini delle imposte sui redditi, a decorrere dalle ore 00.01 del primo giorno dell'esercizio in corso al momento del verificarsi degli effetti reali della fusione come sopra definiti.

7. TRATTAMENTO EVENTUALMENTE RISERVATO A PARTICOLARI CATEGORIE DI SOCI E AI POSSESSORI DI TITOLI DIVERSI DALLE AZIONI (ART. 2501-TER, C. 1, N. 7)

Non sussistono categorie particolari di soci o possessori di titoli diversi dalle azioni cui sia riservato un trattamento particolare.

8. VANTAGGI PARTICOLARI EVENTUALMENTE PROPOSTI A FAVORE DEGLI AMMINISTRATORI DELLE SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA FUSIONE (ART. 2501-TER, C. 1, N. 8)

Non è previsto alcun beneficio o vantaggio particolare per gli amministratori delle società partecipanti alla fusione.

9. MOTIVAZIONI DELL'OPERAZIONE DI FUSIONE

Il presente Progetto di Fusione per incorporazione - e più in generale l'operazione di fusione - scaturisce dall'esigenza di procedere alla concentrazione in capo alla Società Incorporante delle attività svolte in precedenza in modo indipendente dalla Società Incorporanda.

L'operazione si inquadra nell'ambito di un più vasto processo di semplificazione e riorganizzazione societaria avviato dalla Società Incorporante, con l'obiettivo di perseguire una maggiore flessibilità dei processi interni e di contenere i costi di struttura.

Per effetto della riorganizzazione societaria proposta con il presente Progetto di Fusione si otterrà una semplificazione della struttura della catena partecipativa, nonché un'ottimizzazione della gestione delle risorse e dei flussi economico-finanziari derivanti dalle attività attualmente frazionate in capo alle due società.

A tali finalità operative dell'operazione di fusione si associano alcune non trascurabili sinergie derivanti dall'eliminazione di duplicazioni e sovrapposizioni societarie ed amministrative, con conseguenti risparmi di costi generali dovuti all'esercizio dell'attività imprenditoriale per mezzo di un'unica società in luogo delle due attuali.

* * * *

Ai sensi dell'art. 2501-*septies* del Codice Civile, il presente Progetto di Fusione, corredato dai relativi allegati, approvato dall'Organo Amministrativo di ciascuna delle società partecipanti alla fusione, verrà depositato per l'iscrizione nel Registro delle Imprese di Bergamo, nonché depositato in copia presso la sede di ciascuna delle società partecipanti alla fusione, unitamente alle situazioni patrimoniali di cui all'art. 2501-*quater* del cod. civ. ed ai fascicoli completi dei bilanci degli ultimi tre esercizi (31.12.2008 - 31.12.2009 - 31.12.2010) di entrambe le società.

Inoltre, in virtù degli obblighi previsti in capo alla Società Incorporante Brembo S.p.A. quale società emittente azioni quotate in Borsa Italiana, il presente Progetto di Fusione, corredato dai relativi allegati, approvato dall'Organo Amministrativo di ciascuna delle società partecipanti alla fusione, e le situazioni patrimoniali di cui all'art. 2501-*quater* del cod. civ. di entrambe le società, sono messi a disposizione del pubblico e trasmessi alla Consob con le modalità ed i termini previsti rispettivamente dall'art. 70 comma 5 a) e dall'art. 90, comma 1 d-bis) del Regolamento Emittenti (Regolamento Consob n. 11971 di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 concernente la disciplina degli emittenti).

Trattandosi di fusione effettuata tra l'emittente quotato e società da esso interamente controllata resta escluso l'obbligo di pubblicazione del Documento Informativo ex art. 70 comma 5 b) ed all'Allegato 3B del suddetto Regolamento Emittenti.

Sono fatte salve le modifiche, variazioni, integrazioni ed aggiornamenti, anche numerici, al presente Progetto di Fusione, così come dello statuto della Società Incorporante qui allegato, eventualmente deliberate dagli Organi Amministrativi delle società partecipanti alla fusione (ovvero dalle rispettive assemblee straordinarie nelle ipotesi di cui all'art. 2505, comma 3, del cod. civ.) nei limiti di cui all'art. 2502, comma 2 del cod. civ., ovvero richieste ai fini dell'iscrizione del presente Progetto di fusione nel Registro delle Imprese di Bergamo ovvero ad altri fini da autorità competenti.

Allegato *sub A*): statuto della Società Incorporante

Curno / Stezzano, il 21 giugno 2011

Brembo S.p.A.

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

f.to Alberto Bombassei

Brembo International S.p.A.

con socio unico

L'Amministratore Unico

f.to Paolo Cipelli

Allegato "C" all'atto n. 131806/48631 di repertorio del 12 novembre 2010

STATUTO

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA – SCOPO

Art. 1) DENOMINAZIONE

Il presente statuto regola la Societa' per azioni denominata:

"FRENI BREMBO - S.P.A."

e anche piu' brevemente:

"BREMBO S.P.A."

Art. 2) SEDE

LA Societa' ha la sede sociale in Curno (Bergamo).

L'organo amministrativo puo' istituire filiali, agenzie, stabilimenti, depositi, sedi secondarie e sopprimerle. Per quanto concerne i rapporti tra la Societa' ed i soci, il domicilio di ogni socio e' quello risultante dal libro soci.

Art. 3) DURATA

La durata della Societa' e' stabilita fino al 31 (trentuno) dicembre 2099 (due-milanovantanove) e potra' essere prorogata una o piu' volte dall'Assemblea.

Art. 4) OGGETTO SOCIALE

La Societa' ha per oggetto l'esercizio, diretto e/o indiretto, anche attraverso l'assunzione di partecipazioni in attivita' ed imprese, delle seguenti attivita':

- a) lo studio, progettazione, sviluppo, applicazione, produzione, montaggio, vendita e/o distribuzione di impianti frenanti, ruote, frizioni, loro parti e componenti per autoveicoli, veicoli industriali, motocicli e mezzi di trasporto su ruote in genere, anche destinati al settore delle competizioni sportive;
- b) la fusione di leghe leggere e di metalli in genere;
- c) le lavorazioni e costruzioni meccaniche in genere;

d) la riparazione e l'applicazione, anche tramite il montaggio sui propri automezzi e di terzi, di impianti frenanti, ruote e altri componenti per prove su strada;

e) la vendita, distribuzione e commercializzazione dei prodotti (comprendenti anche i programmi software) ideati, fabbricati o distribuiti dalla società o dalle partecipate;

f) la produzione, commercializzazione e vendita di abbigliamento sportivo ed altri accessori prevalentemente per il mondo delle corse;

g) la fornitura ad imprese controllate o ad altre imprese, nonché ad enti pubblici e privati o a terzi in genere, di servizi e/o di consulenze nelle materie collegate all'attività aziendale;

h) l'organizzazione, a favore di imprese controllate o di altre imprese, nonché di enti pubblici e privati o di terzi in genere, di corsi, seminari e convegni; la stampa e la diffusione di libri, dispense e bollettini tecnici, finalizzati alla formazione e informazione nell'ambito dei settori di attività in cui opera la Società;

i) la funzione di direzione e coordinamento nei confronti delle partecipate, fornendo le attività di supporto e coordinamento organizzativo, tecnico, gestionale e finanziario ritenute opportune.

La Società può compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, immobiliari e mobiliari, che saranno ritenute dal Consiglio di Amministrazione necessarie od utili per il raggiungimento dell'oggetto sociale; potrà inoltre prestare avalli, fidejussioni e ogni altra garanzia anche reale e anche a favore di terzi.

La Società può, inoltre, assumere interessenze e partecipazioni in altre so-

cieta' o imprese di qualsiasi genere, purché non in via prevalente e non ai fini del collocamento presso terzi; potrà altresì finanziare tutte le società del gruppo Brembo controllate e/o collegate direttamente e/o indirettamente, ovvero essere finanziata da tutte le società del gruppo Brembo controllate e/o collegate direttamente e/o indirettamente.

Ai sensi del Decreto del Ministero del Tesoro 02.03.1995 pubblicato su G.U. del 12.04.1995 e successive modifiche ed integrazioni, la Società può anche raccogliere risparmio presso i propri dipendenti, purché l'ammontare della raccolta sia contenuto entro il limite complessivo del capitale versato e delle riserve risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

CAPITALE - AZIONI - OBBLIGAZIONI

Art. 5) CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale è di 34.727.914 (trentaquattromilioni settecentoventimila novecentoquattordici) euro diviso in numero 66.784.450 (sessantaseimilioni ottocentoottantaquattromila quattrocentocinquanta) azioni ordinarie di nominali 0,52 (zero virgola cinquantadue) euro ciascuna.

L'Assemblea può aumentare il capitale sociale escludendo, ai sensi dell'articolo 2441, comma 4°, del Codice Civile, il diritto di opzione spettante ai soci nei limiti del 10% (dieci per cento) del capitale sociale preesistente, purché il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò risulti confermato in apposita relazione della società incaricata della revisione contabile.

L'Assemblea può ridurre il capitale sociale anche mediante annullamento di azioni proprie.

Art. 6) NATURA DELLE AZIONI E NORME DI EMISSIONE

Le azioni sono solo nominative. Ogni azione e' indivisibile e da' diritto ad un voto.

La rappresentanza delle azioni in comproprietà e' regolata ai sensi di legge.

Le azioni sono dematerializzate e vengono immesse nel sistema di gestione accentrata previsto dal D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modifiche e integrazioni ("TUF"), in regime di dematerializzazione sulla base di contratti stipulati dall'organo amministrativo con la società di gestione in virtù del TUF, del D.lgs. 24 giugno 1998, n. 213 e del Regolamento di Attuazione approvato con delibera Consob del 23 dicembre 1998, n. 11768 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 7) VERSAMENTI SULLE AZIONI

I versamenti sulle azioni saranno richiesti dal Consiglio di Amministrazione, quando lo ritenga opportuno, in una o più volte, almeno quindici giorni prima di quello fissato per il versamento e nei modi che reputerà convenienti. A carico dei soci in ritardo nei versamenti decorrerà l'interesse legale aumentato di cinque punti, in ogni caso non superiore ai limiti di volta in volta risultanti dalla Legge 108 del 07 marzo 1996 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 7-BIS) OBBLIGAZIONI

Possono essere emesse obbligazioni, anche convertibili, nel rispetto delle disposizioni di legge.

La competenza per l'emissione di obbligazioni ordinarie e' attribuita al Consiglio di Amministrazione.

L'emissione di obbligazioni convertibili o con warrant e' deliberata dall'Assemblea straordinaria nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2420-bis del Codice Civile e dalle altre disposizioni di legge applicabili, ferma re-

stando la facoltà dell'Assemblea di delegare al Consiglio di Amministrazione i poteri necessari per l'emissione di obbligazioni convertibili in conformità all'articolo 2420-ter del Codice Civile e dalle altre disposizioni di legge applicabili.

Art. 8) DIRITTO DI RECESSO

Il diritto di recesso del socio è regolato dalle norme di legge in materia.

ASSEMBLEE

Art. 9) ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta tutti i soci e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente Statuto, vincolano tutti i soci. Essa è Ordinaria e Straordinaria ai sensi di legge ed è convocata presso la sede sociale, oppure anche fuori della sede sociale purché in Italia, ogniqualvolta il Consiglio di amministrazione lo ritenga opportuno e nei casi previsti dalla legge, nei modi e nei termini stabiliti dalle disposizioni legislative e regolamentari.

Art. 10) CONVOCAZIONE

L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione mediante avviso di convocazione contenente oltre l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, anche le ulteriori informazioni previste dalle norme legislative e regolamentari vigenti. L'avviso di convocazione può indicare anche le date delle eventuali convocazioni successive alla prima.

L'avviso di convocazione è pubblicato sul sito internet della Società e con le altre modalità indicate nonché nei termini previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti. Qualora e fino a quando la disciplina normativa e

regolamentare vigente imponga la pubblicazione dell'avviso di convocazione in uno o più quotidiani, tale pubblicazione sarà effettuata in almeno su uno dei seguenti quotidiani:

- Il Sole 24 Ore;

- Corriere della Sera;

- Milano Finanza;

- Italia Oggi.

L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata dall'organo amministrativo almeno una volta l'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centottanta giorni, qualora la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze, relative alla struttura ed all'oggetto della Società, che dovranno essere indicate dagli amministratori nella relazione di cui all'articolo 2428 del Codice Civile.

Art. 10 - BIS) INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

I soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale, possono chiedere per iscritto, entro i termini previsti dalle norme legislative e regolamentari vigenti, l'integrazione dell'ordine del giorno dell'Assemblea, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti.

L'avviso integrativo dell'ordine del giorno è pubblicato con le modalità indicate nel precedente articolo 10, entro i termini previsti dalle norme legislative e regolamentari vigenti.

I soci che richiedono l'integrazione dell'ordine del giorno dell'Assemblea predispongono una relazione sulle materie di cui essi propongono la trattazione.

Detta relazione è consegnata al Consiglio di Amministrazione entro il termine ultimo previsto per la presentazione della richiesta di integrazione. Il Consiglio di Amministrazione mette a disposizione del pubblico tale relazione, accompagnata dalle proprie eventuali valutazioni, contestualmente alla pubblicazione della notizia dell'integrazione, sul sito internet della Società e con le altre modalità previste dalle norme legislative e regolamentari vigenti. L'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta, diversa dalla relazione sulle materie all'ordine del giorno.

11) INTERVENTO E RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

Sono legittimati all'intervento in Assemblea ed all'esercizio del voto i soggetti cui spetta il diritto di voto per i quali sia pervenuta alla Società, entro il terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (o entro il diverso termine fissato dalla disciplina regolamentare vigente, un'ideonea comunicazione, attestante la loro legittimazione, rilasciata dall'intermediario aderente al sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari .

Ogni soggetto che abbia il diritto ad intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta da un'altra persona anche non socio, con l'osservanza delle disposizioni di legge e regolamentari di volta in volta vigenti.

La delega può essere altresì conferita in via elettronica, secondo le modalità stabilite dal regolamento del Ministero della Giustizia. La notifica elettronica della delega può essere effettuata, in conformità a quanto stabilito nell'avviso di convocazione, mediante l'utilizzo di apposita sezione del sito internet della

Società, ovvero, se previsto nell'avviso di convocazione, mediante invio del documento all'indirizzo di posta elettronica certificata della Società.

La rappresentanza può essere conferita solo per singole Assemblee, con effetto anche per le successive convocazioni ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed, in genere, il diritto di intervento all'Assemblea.

Art. 12) PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA E VERBALIZZAZIONE

L'Assemblea e' presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza o impedimento, dal Vice - Presidente se nominato. In caso di loro rinuncia o impedimento, la presidenza dell'Assemblea sarà affidata ad altra persona nominata dalla maggioranza dell'Assemblea.

L'Assemblea nomina, su proposta del Presidente, un Segretario, che potrà essere anche non un soggetto al quale spetta il diritto di voto socio, che a sua volta, se necessario, nomina due scrutatori, che potranno essere individuati anche non tra i soggetti ai quali spetta il diritto di voto.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la legale costituzione della medesima, dirigere e regolare le discussioni e stabilire le modalità e l'ordine delle votazioni. Il Presidente e' assistito, per la redazione del verbale, dal Segretario. Quando previsto dalla legge o richiesto dal Presidente dell'Assemblea, il verbale e' redatto da un notaio.

Art. 13) COSTITUZIONE E DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea Ordinaria e' regolarmente costituita in prima convocazione, quando è rappresentata in proprio e per delega, almeno la metà' del capitale sociale, escluse dal computo le azioni prive del diritto di voto nell'Assemblea medesima. Essa delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta

del capitale sociale presente. In caso di parità di voti la proposta si ritiene respinta.

Nelle convocazioni successive alla prima, l'Assemblea Ordinaria delibera validamente sugli oggetti posti all'ordine del giorno, qualunque sia la parte di capitale presente, in proprio e per delega, con il voto favorevole della maggioranza del capitale presente.

L'Assemblea Straordinaria, è regolarmente costituita e delibera con le maggioranze previste dalle applicabili norme di legge.

AMMINISTRAZIONE

Art.14) SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

Ai sensi dell'articolo 2380 del Codice Civile, la Società adotta il sistema di amministrazione e controllo regolato dai paragrafi 2, 3, 4 dello stesso articolo 2380 del Codice Civile.

Art.15) COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 11 (undici) membri, soci o non soci, secondo quanto, di volta in volta, sarà deliberato dall'Assemblea in sede di nomina.

Il Consiglio di Amministrazione è composto da amministratori esecutivi e non esecutivi.

In ogni caso, almeno 1 (uno) dei componenti del Consiglio di Amministrazione, ovvero 2 (due) se il Consiglio di Amministrazione è composto da più di 7 (sette) membri deve possedere i requisiti di indipendenza di cui all'articolo 148, comma 3, del TUF.

Gli amministratori sono rieleggibili e, salvo diverse deliberazioni dell'Assem-

blea, durano in carica per il periodo fissato dalla deliberazione assembleare di nomina, sino ad un massimo di tre esercizi. Essi scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dal presente statuto.

Art. 15-BIS) NOMINA DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del loro numero, spetta all'Assemblea ordinaria dei soci sulla base di liste di candidati presentate dai soci ai sensi dei successivi paragrafi.

Hanno diritto a presentare le liste dei candidati i soci che, individualmente o collettivamente, rappresentino, alla data in cui le liste sono depositate presso la Società, almeno la percentuale minima delle azioni aventi diritto di voto nell'Assemblea ordinaria prevista ai sensi di legge e di regolamento di volta in volta vigenti.

Ciascun socio (nonche' (i) i soci appartenenti ad un medesimo gruppo, per tali intendendosi il soggetto, anche non societario, controllante ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile e ogni società controllata da, ovvero sotto il comune controllo del, medesimo soggetto, ovvero (ii) i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale ex articolo 122 del TUF, ovvero (iii) i soci che siano altrimenti collegati tra loro in forza di rapporti di collegamento rilevanti ai sensi della normativa di legge e/o regolamentare vigente e applicabile) puo' presentare o concorrere a presentare insieme ad altri soci, direttamente, per interposta persona, o tramite società fiduciaria, una sola lista di candidati, pena l'irricevibilità della lista.

Le liste dei candidati, sottoscritte dai soci che le presentano, ovvero dal socio che ha avuto la delega a presentarle, e corredate dalla documentazione prevista dal presente Statuto, dovranno essere depositate presso la sede della Società almeno venticinque (25) giorni di calendario prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione e messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet e con le altre modalità previste dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti almeno 21 (ventuno) giorni prima della data dell'Assemblea. Il deposito della lista dei candidati, effettuato conformemente a quanto indicato nel presente articolo 15-bis, sarà valido anche per le convocazioni dell'Assemblea successive alla prima, ove previste.

Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste, ciascun socio proponente dovrà depositare presso la sede sociale, unitamente alla lista, nel giorno in cui la stessa lista è depositata presso la sede sociale o successivamente, purchè entro il termine previsto per la messa a disposizione del pubblico delle liste di cui al precedente comma, copia della comunicazione rilasciata dagli intermediari autorizzati di cui all'articolo 11 del presente Statuto, comprovante la titolarità della quota minima di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste, avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la sede della Società.

Ogni candidato può candidarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

Ciascuna lista dovrà indicare distintamente i candidati in numero non inferiore a 2 (due) e non superiore al numero massimo di amministratori di cui all'articolo 15 del presente Statuto. I candidati dovranno essere, altresì, ordi-

nati mediante numero progressivo.

Ciascuna lista, inoltre, dovrà contenere almeno 1 (uno) candidato ovvero almeno 2 (due) candidati, in caso di nomina di un Consiglio di Amministrazione con più di 7 (sette) membri, che siano in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 148, comma 3, del TUF.

Unitamente a ciascuna lista, dovrà essere, altresì, depositato presso la sede sociale, entro il termine previsto per il deposito delle liste, corrispondente del 25° (venticinquesimo) giorno di calendario precedente la data dell'Assemblea, quanto segue:

1. il curriculum vitae di ciascun candidato, contenente un'esauriente informativa sulle sue caratteristiche personali e professionali, con indicazione dell'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dall'articolo 147-ter, comma 4, del TUF e successive modifiche, nonché con indicazione degli eventuali incarichi ricoperti nelle società appartenenti alle categorie rilevanti individuate nel "Manuale di Corporate Governance Brembo S.p.A.", come richiamati nel testo dell'avviso di convocazione dell'Assemblea chiamata a deliberare in merito alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;

2. dichiarazione con la quale il singolo candidato accetta la propria candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità:

A. l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di decadenza ai sensi dell'articolo 2382 del Codice Civile;

B. il possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità prescritti dalle disposizioni di legge e/o regolamentari vigenti e applicabili;

C. l'eventuale indicazione del possesso dei requisiti di indipendenza di cui

all'articolo 148, comma 3, del TUF;

3. l'elenco dei soci che presentano la lista, con indicazione del loro nome, ragione sociale o denominazione, della sede, del numero di iscrizione nel Registro delle Imprese o equipollente e della percentuale del capitale complessivamente detenuta dai soci che presentano la lista.

La lista dei candidati per la quale non siano state osservate le previsioni dei paragrafi precedenti si considera come non presentata. Delle liste presentate viene data notizia nei casi e con le modalita' stabilite dalle vigenti disposizioni.

Art. 15–TER) MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE VOTAZIONI

Ogni avente diritto al voto (nonche' (i) i soci appartenenti ad un medesimo gruppo, per tali intendendosi il soggetto, anche non societario, controllante ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile e ogni societa' controllata da, ovvero sotto il comune controllo del, medesimo soggetto, ovvero (ii) i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale ex articolo 122 del TUF e successive modifiche, ovvero (iii) i soci che siano altrimenti collegati tra loro in forza di rapporti di collegamento rilevanti ai sensi della normativa di legge e/o regolamentare vigente e applicabile) potra' votare una sola lista.

Il Presidente, conformemente alle disposizioni di legge e di regolamento vigenti, determina di volta in volta le modalita' da utilizzarsi per lo svolgimento delle votazioni.

Ai fini del riparto degli amministratori da eleggere secondo le disposizioni che seguono, non si terra' conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla meta' di quella prevista dall'articolo 15-bis del presente Statuto per la presentazione delle liste stesse.

Qualora non venga presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera a maggioranza dei votanti in conformita' alle disposizioni di legge.

Qualora sia stata presentata una sola lista tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione saranno tratti dalla stessa. Qualora, invece, vengano presentate due o piu' liste, all'elezione del Consiglio di Amministrazione si procedera' come segue:

- dalla lista che avra' ottenuto la maggioranza dei voti espressi saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono indicati nella lista stessa, tutti gli amministratori da eleggere, nel numero di volta in volta deliberato dall'Assemblea, tranne 1 (uno);

- dalla lista risultata seconda per numero di voti ottenuti e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, sara' tratto, tenuto conto dell'ordine progressivo con il quale e' indicato nella lista stessa, il restante amministratore da eleggere;

- gli amministratori da eleggere, che devono essere in possesso dei requisiti di indipendenza in conformita' all'articolo 15 del presente Statuto, saranno tratti dalla lista che avra' ottenuto la maggioranza dei voti espressi ovvero, nella misura in cui cio' non sia possibile, da quella che risulti seconda per numero di voti ottenuti.

Qualora nel corso dell'esercizio venga a mancare, per qualsiasi motivo, uno o piu' amministratori tratti dalla lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti (gli "Amministratori di Maggioranza"), e sempreche' tale cessazione non faccia venire meno la maggioranza degli amministratori eletti dall'Assemblea, si procede come segue:

- il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione degli Amministratori di Maggioranza cessati mediante cooptazione, ai sensi dell'articolo 2386 del Codice Civile, fermo restando che, ove l'Amministratore di Maggioranza cessato sia un amministratore indipendente, deve essere cooptato altro amministratore indipendente;

- gli amministratori così cooptati restano in carica sino alla successiva Assemblea, che procederà alla loro conferma o sostituzione con le modalità e maggioranze ordinarie, in deroga al sistema di voto di lista indicato nel precedente articolo 15-bis.

Qualora nel corso dell'esercizio venga a mancare, per qualsiasi motivo, l'amministratore tratto dalla lista risultata seconda per numero di voti ottenuti (l' "Amministratore di Minoranza"), si procede come segue:

- il Consiglio di Amministrazione provvede a sostituire l'Amministratore di Minoranza cessato con il primo candidato non eletto appartenente alla medesima lista, purché sia ancora eleggibile e disposto ad accettare la carica, ovvero, in caso contrario, con il primo candidato eleggibile e disposto ad accettare la carica scelto tra i candidati progressivamente indicati nella medesima lista ovvero, in difetto, nella prima lista successiva per numero di voti tra quelle che abbiano raggiunto il quorum minimo di voti di cui al presente articolo 15-ter: il sostituito scade insieme con gli Amministratori in carica al momento del suo ingresso nel Consiglio;

- nel caso in cui l'Amministratore di Minoranza cessato sia un amministratore indipendente, questi deve essere sostituito con altro amministratore indipendente;

- ove non sia possibile procedere nei termini sopra indicati, per incapacità

delle liste o per indisponibilita' dei candidati, il Consiglio di Amministrazione procede alla cooptazione, ai sensi dell'articolo 2386 del Codice Civile, di un amministratore da esso prescelto secondo i criteri stabiliti dalla legge. L'amministratore cosi' cooptato restera' in carica sino alla successiva Assemblea, che procede alla sua conferma o sostituzione con le modalita' e maggioranze ordinarie, in deroga al sistema di voto di lista indicato nel precedente articolo 15-bis.

Art. 16) POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

All'organo amministrativo spetta la gestione della Societa' eccettuati solo i poteri che sono dalla legge riservati all'Assemblea.

Sono altresì attribuite all'organo amministrativo, a norma dell'articolo 2365 del Codice Civile, le seguenti competenze:

- a) le deliberazioni concernenti la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis del Codice Civile;
- b) l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie;
- c) l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della Societa';
- d) la riduzione del capitale in caso di recesso del socio;
- e) gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative;
- f) il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.

Art. 17) PRESIDENTE E ORGANI DELEGATI

Qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione nella sua prima riunione elegge tra i suoi membri un Presidente e, ove lo ritenga opportuno, un Vice Presidente. Il Consiglio nomina altresì un segretario scegliendolo anche al di fuori dei propri membri e determinandone i com-

pensi.

Il Consiglio di Amministrazione puo' delegare le proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo composto di alcuni dei suoi membri ovvero ad uno o piu' dei suoi membri, incluso il Presidente, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalita' di esercizio della delega nel rispetto dell'articolo 2381 del Codice Civile e fissandone i compensi.

Gli organi delegati sono tenuti a riferire al Consiglio di Amministrazione, con periodicit  almeno trimestrale, in occasione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione, oppure, qualora particolari esigenze di tempestivit  lo rendano preferibile, anche in via indiretta, in forma scritta o verbale, sul generale andamento della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Societa' e dalle sue controllate.

Parimenti, ai sensi dell'articolo 150 del TUF, gli amministratori riferiscono, con periodicit  almeno trimestrale, al Collegio Sindacale sull'attivit  svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Societa' o dalle societa' controllate nonche', sulle operazioni nelle quali essi abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dal soggetto che esercita l'attivit  di direzione e coordinamento. Tali informazioni saranno comunicate dagli amministratori al Collegio Sindacale in forma scritta o verbale, in occasione di apposite riunioni con gli amministratori o delle adunanze del Consiglio di Amministrazione o delle riunioni del Collegio Sindacale previste dall'articolo 2404 del Codice Civile, ovvero mediante invio di relazioni scritte delle quali si fara' constare nel libro verbale del Collegio Sindacale previsto dal n. 5 dell'articolo 2421 del Codice Civile.

Art. 18) RIUNIONI DEL CONSIGLIO

Il Consiglio di Amministrazione e' convocato dal Presidente, o in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente (se eletto), nella sede sociale o altrove purché in Italia, ogni qualvolta lo ritenga opportuno oppure quando ne facciano richiesta almeno due amministratori.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche per audio e/o video conferenza, a condizione che:

(i) siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il Segretario della riunione;

(ii) sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

(iii) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

(iv) sia possibile per tutti i partecipanti scambiarsi documentazione e comunque partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno

Il Presidente, o il Vice Presidente in caso di suo impedimento, fissa inoltre l'ordine del giorno, coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

La convocazione avviene mediante raccomandata, telegramma, telefax o posta elettronica con conferma di ricevimento spediti ai componenti il Consiglio stesso ed ai componenti del Collegio Sindacale, almeno cinque giorni prima o, in caso di urgenza, almeno due giorni prima della data fissata per la

riunione.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e le sue deliberazioni sono valide anche senza formale convocazione, quando intervengono tutti i consiglieri e i sindaci effettivi in carica.

Il Presidente, o il Vice Presidente in caso di suo impedimento, fissa inoltre l'ordine del giorno, coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

La convocazione avviene mediante raccomandata, telegramma, telefax o posta elettronica con conferma di ricevimento spediti ai componenti il Consiglio stesso ed ai componenti del Collegio Sindacale, almeno cinque giorni prima o, in caso di urgenza, almeno due giorni prima della data fissata per la riunione.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e le sue deliberazioni sono valide anche senza formale convocazione, quando intervengono tutti i consiglieri e i sindaci effettivi in carica.

Art. 19) DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO

Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con la presenza (anche mediante audio e/o video conferenza) della maggioranza degli amministratori in carica e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono fatte constare da verbale, trascritto nell'apposito libro sociale e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della riunione.

Art. 20) RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA'

La rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta, in via disgiunta, al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, se nominato, al Vice Presidente.

Spetta pure agli amministratori delegati, se nominati, in relazione e nell'ambito delle proprie attribuzioni e agli altri amministratori cui venga eventualmente attribuita dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 17 del presente Statuto.

Le persone cui sia stata delegata la rappresentanza della Società potranno nominare quali procuratori speciali persone anche estranee alla Società per singoli atti o categorie di atti, determinandone i compensi.

Art. 21) COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI

Ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio ed un compenso per la carica determinato dall'Assemblea all'atto della nomina.

La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche e' stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale.

L'Assemblea puo' determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, da suddividersi a cura del Consiglio ai sensi di legge.

COLLEGIO SINDACALE

Art. 22) COMPOSIZIONE E NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio Sindacale e' composto da 3 (tre) sindaci effettivi e da 2 (due) sindaci supplenti nominati dall'Assemblea sulla base di liste presentate dai soci, secondo le procedure qui di seguito specificate.

A tal fine vengono presentate liste composte di due sezioni: l'una per la no-

mina dei sindaci effettivi, l'altra per la nomina dei sindaci supplenti.

Le liste devono indicare almeno un candidato alla carica di sindaco effettivo e, in ogni caso, un numero di candidati non superiore ai sindaci da eleggere, elencati mediante numero progressivo. Ogni candidato puo' candidarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilita'.

Hanno diritto a presentare le liste i soci, che, individualmente o collettivamente, rappresentino, alla data in cui le liste sono depositate presso la Società, almeno la quota minima di partecipazione fissata per la presentazione delle liste ai fini dell'elezione del Consiglio di Amministrazione in conformita' a quanto previsto dall'art. 15-ter del presente Statuto ovvero la diversa quota di partecipazione nel capitale sociale della Societa', quale stabilita dalla normativa di legge e/o regolamentare vigente e applicabile.

Ciascun avente diritto al voto (nonche' (i) i soci appartenenti ad un medesimo gruppo, per tali intendendosi il soggetto, anche non societario, controllante ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile e ogni societa' controllata da, ovvero sotto il comune controllo del, medesimo soggetto, ovvero (ii) i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale ex articolo 122 del TUF, ovvero (iii) i soci che siano altrimenti collegati tra loro in forza di rapporti di collegamento rilevanti ai sensi della normativa di legge e/o regolamentare vigente e applicabile) puo' presentare o concorrere a presentare insieme ad altri soci, direttamente, per interposta persona, o tramite societa' fiduciaria, una sola lista di candidati, pena l'irricevibilita' della lista.

Le liste, sottoscritte dai soci che le presentano, ovvero dal socio che ha avuto la delega a presentarle e corredate dalla documentazione prevista dal presente Statuto, dovranno essere depositate presso la sede sociale almeno

venticinque (25) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione e messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito Internet e con le altre modalità previste dalle legge e regolamenti almeno 21 (ventuno) giorni prima della data dell'Assemblea.

Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste, ciascun socio proponente dovrà depositare presso la sede sociale, unitamente alla lista, nel giorno in cui la stessa lista è depositata presso la sede sociale o successivamente, purchè entro il termine previsto per la messa a disposizione del pubblico delle liste di cui al precedente comma, copia della comunicazione rilasciata dagli intermediari autorizzati di cui all'articolo 11 del presente Statuto, comprovante la titolarità della quota minima di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste, avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la sede della Società.

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine previsto per il deposito delle liste, corrispondente al 25° (venticinquesimo) giorno di calendario precedente la data dell'Assemblea, dovranno essere, altresì, depositate presso la sede sociale (i) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di decadenza previste dalla legge, nonché l'esistenza dei requisiti di onorabilità e professionalità prescritti dalla normativa vigente e applicabile per tali cariche; (ii) una esauriente informativa riguardante le proprie caratteristiche personali o professionali (curriculum vitae); (iii) l'elenco degli incarichi di componente l'organo di amministrazione o l'organo di controllo ricoperti dal candidato sindaco in altre società o enti, se rilevanti se-

condo le disposizioni vigenti sui limiti al cumulo degli incarichi previste nel presente Statuto ovvero dalla normativa di legge e/o regolamentare vigente e applicabile; (iv) l'elenco dei soci che presentano la lista, con indicazione del loro nome, ragione sociale o denominazione, della sede, del numero di iscrizione nel Registro delle Imprese o equipollente e della percentuale del capitale da essi complessivamente detenuta.

La lista per la cui presentazione non siano state osservate le previsioni del presente articolo e' considerata come non presentata.

I candidati dovranno essere in possesso dei requisiti di eleggibilita', onorabilita' e professionalita' previsti dalla legge e non dovranno avere assunto incarichi in numero superiore a quello stabilito al successivo articolo 23.

Ogni avente diritto al voto (nonche' (i) i soci appartenenti ad un medesimo gruppo, per tali intendendosi il soggetto, anche non societario, controllante ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile e ogni societa' controllata da, ovvero sotto il comune controllo del, medesimo soggetto, ovvero (ii) i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale ex articolo 122 del TUF., ovvero (iii) i soci che siano altrimenti collegati tra loro in forza di rapporti di collegamento rilevanti ai sensi della normativa di legge e/o regolamentare vigente e applicabile) potra' votare una sola lista.

Il Presidente, conformemente alle disposizioni di legge e di regolamento vigenti, determina di volta in volta le modalita' da utilizzarsi per lo svolgimento delle votazioni

Qualora non venga presentata alcuna lista, l'Assemblea nomina il Collegio Sindacale e il suo Presidente a maggioranza dei votanti in conformita' alle disposizioni di legge.

Nel caso di presentazione di una sola lista, il Collegio Sindacale e' tratto per intero dalla stessa e la presidenza del Collegio spetta al primo candidato della lista. Qualora, invece, vengano presentate due o piu' liste, all'elezione del Collegio Sindacale si procedera' come segue:

- dalla lista che avra' ottenuto la maggioranza dei voti espressi saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono indicati nella lista stessa, (a) i primi due candidati alla carica di sindaco effettivo e (b) il primo candidato alla carica di sindaco supplente;

- dalla lista risultata seconda per numero di voti e che non sia collegata, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata per prima per numero di voti, sara' tratto, tenuto conto dell'ordine progressivo con il quale e' indicato nella lista stessa, (a) il primo candidato alla carica di sindaco effettivo, il quale sara' anche nominato Presidente del Collegio Sindacale e (b) il primo candidato alla carica di sindaco supplente, ove disponibile; in mancanza, verra' nominato sindaco supplente il primo candidato a tale carica tratto dalla prima lista successiva per numero di voti e che non sia collegata, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata per prima per numero di voti.

Qualora nel corso dell'esercizio venga a mancare, per qualsiasi motivo, uno o piu' sindaci effettivi tratti dalla lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti (i "Sindaci di Maggioranza") subentra – ove possibile - il sindaco supplente appartenente alla medesima lista del sindaco cessato, ovvero, in difetto, l'altro sindaco supplente. Ove non sia possibile procedere nei termini sopra indicati, deve essere convocata l'Assemblea, affinche' la stessa, a norma dell'articolo 2401, comma 3°, del Codice Civile, provveda all'integrazione del

Collegio con le modalita' e maggioranze ordinarie, in deroga al sistema di voto di lista indicato nel presente articolo 22.

Qualora nel corso dell'esercizio venga a mancare, per qualsiasi motivo, il sindaco effettivo tratto dalla lista risultata seconda per numero di voti (il "Sindaco di Minoranza"), subentra il sindaco supplente appartenente alla medesima lista del sindaco cessato, il quale scadra' assieme con gli altri Sindaci in carica al momento del suo ingresso nel Collegio e al quale spettera', altresì, la presidenza del Collegio Sindacale. Ove non sia possibile procedere nei termini sopra indicati, il Collegio Sindacale si intendera' integralmente e immediatamente decaduto e, per l'effetto, dovra' essere convocata l'Assemblea per deliberare in merito alla nomina del Collegio Sindacale, in conformita' al sistema di voto di lista indicato nel presente articolo 22.

Qualora l'Assemblea deve provvedere, ai sensi dell'articolo 2401, comma 1°, del Codice Civile alla nomina dei sindaci supplenti necessaria per l'integrazione del Collegio Sindacale, essa delibera con le modalita' e maggioranze ordinarie, in deroga al sistema di voto di lista indicato nel presente articolo 22.

Art. 23) COMPITI DEL COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio Sindacale assolve i compiti di vigilanza ad esso demandati dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti ed in particolare vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza degli assetti organizzativo, amministrativo e contabile adottati dalla Societa' e sul loro concreto funzionamento nonche' sulle modalita' di concreta attuazione delle regole di governo societario previste dalle norme in materia.

Non possono essere nominati sindaci e, se già nominati, decadono dalla carica, coloro che non sono in possesso dei requisiti di eleggibilità, onorabilità e professionalità previsti dalla legge ovvero coloro che ricoprono incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore a quella massima stabilita dalla normativa di legge e/o regolamentare vigente e applicabile.

I sindaci durano in carica un triennio e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dal presente Statuto.

Il compenso spettante ai sindaci è stabilito dall'Assemblea a norma di legge.

BILANCIO ED UTILI

Art. 23-bis) REVISIONE LEGALE DEI CONTI

La revisione legale dei conti è esercitata da una società di revisione avente i requisiti di legge. Il conferimento e la revoca dell'incarico, i compiti, i poteri e le responsabilità sono disciplinati dalle disposizioni di legge e/o regolamentari vigenti e applicabili.

Art. 24) ESERCIZI SOCIALI

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Art. 25) BILANCIO DI ESERCIZIO

Alla fine di ogni esercizio verrà formato ai sensi di legge il bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa.

Art. 26) RISERVA LEGALE E ACCONTI SUI DIVIDENDI

L'utile netto risultante dal bilancio di esercizio, previa deduzione di una quota pari ad almeno il 5% (cinque per cento), destinata alla riserva legale ai sensi

e nei limiti dell'articolo 2430 del Codice Civile, puo' essere distribuito ai soci o destinato a riserva secondo le deliberazioni assunte in proposito dall'Assemblea dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione puo' deliberare, a norma dell'articolo 2433-bis del Codice Civile, la distribuzione di acconti sui dividendi nei casi, con le modalita' e nei limiti consentiti dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 27) DIVIDENDI NON RISCOSSI

I dividendi non riscossi entro cinque anni dal giorno in cui sono divenuti esigibili, si prescrivono a favore della Societa'.

Art. 27-BIS) DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI

Il Consiglio di Amministrazione, previo parere del Collegio Sindacale, obbligatorio ma non vincolante, delibera con la maggioranza di cui all'articolo 19 del presente Statuto in merito alla nomina del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari (in seguito per brevitaa il "Dirigente"), stabilendone il relativo compenso.

Non possono essere nominati alla carica di Dirigente e, se gia' nominati, decadono dall'incarico medesimo, coloro che non sono in possesso dei seguenti requisiti di professionalita':

(a) aver conseguito diploma o laurea in discipline economiche, finanziarie o attinenti alla gestione e organizzazione aziendale;

(b) aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:

- attivita' di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi con funzioni dirigenziali presso societa' di capitali, ovvero

- funzioni amministrative o dirigenziali oppure incarichi di revisore contabile o di consulente quale dottore commercialista, presso enti operanti nei settori creditizio, finanziario o assicurativo o comunque in settori strettamente connessi o inerenti all'attività esercitata dalla Società e di cui all'articolo 4 del presente Statuto, che comportino la gestione di risorse economico – finanziarie.

Inoltre, non possono essere nominati alla carica di Dirigente e, se già nominati, decadono dall'incarico medesimo, coloro che non sono in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 147-quinquies del TUF.

Il Consiglio di Amministrazione provvede a conferire al Dirigente adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti allo stesso attribuiti in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 154-bis del TUF.

L'incarico di Dirigente ha durata triennale ed è rinnovabile una o più volte.

Qualora il Dirigente cessi dall'incarico ovvero il rapporto di lavoro intercorrente tra il Dirigente medesimo e la Società venga interrotto per qualsiasi ragione, il Consiglio di Amministrazione provvederà senza indugio a sostituirlo nominando un altro Dirigente, previo parere obbligatorio ma non vincolante del Collegio Sindacale e secondo le maggioranze di cui all'articolo 19 del presente Statuto. Il Dirigente così nominato resterà in carica per un nuovo triennio.

Il Dirigente esercita i poteri e le competenze a lui attribuiti in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 154-bis del TUF, nonché delle relative disposizioni regolamentari di attuazione.

Il Dirigente partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione che prevedano la trattazione di materie rientranti nelle sue competenze.

Art. 28) SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Nel caso di scioglimento e messa in liquidazione della Societa', l'Assemblea

Straordinaria procedera' alla nomina dei liquidatori determinando:

(i) il numero dei liquidatori;

(ii) in caso di pluralita' di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del Consiglio di Amministrazione, in quanto compatibile;

(iii) a chi spetta la rappresentanza della Societa';

(iv) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;

(v) gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

VARIE

Art. 29) DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle norme di legge previste in materia.

Qualora quanto previsto dal presente Statuto divenisse incompatibile con norme imperative di legge, si intendera' sostituito per legge e verra' adeguato dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 16 in occasione di altre modifiche, a meno che la legge non disponga diversamente.

Firmato: Alberto Bombassei.

Giovanni VACIRCA - Notaio (impronta del sigillo).